INFORMAZIONI SUL SISTEMA EDUCATIVO
a cura di don Bruno Bordignon

Edizione n. 11 del 23 marzo 2026

313/26 *Esame di maturità 2026, calcolatrici ammesse nelle prove scritte: pubblicato l'elenco aggiornato. Nota*
314/26 *Maturità 2026, aggiornato il Curriculum dello studente: arriva la sezione sulle prove INVALSI e più peso nel colloquio. Nota*
315/26 *Maturità 2026, candidati esterni: domanda entro il 24 marzo per chi ha interrotto la frequenza*
316/26 *Dal percorso scolastico ai risultati INVALSI, ecco il nuovo curriculum dello studente*
317/26 *Riforma Istituti tecnici, indirizzo "Costruzioni, ambiente e territorio": digitalizzazione del progetto, sostenibilità energetica e gestione del territorio nei nuovi quadri orari*
318/26 *Riforma tecnici, il Ministero emana indicazioni operative: come cambia il biennio e la gestione degli organici*
319/26 *Intelligenza Artificiale: slitta al 2027 l'applicazione delle regole del Parlamento Europeo per quella ad alto rischio e per l'istruzione*
320/26 *Inclusione scolastica: il Tribunale di Novara ordina al Comune di garantire le ore previste nel PEI. Il bilancio non può comprimere i diritti degli studenti con disabilità*
321/26 *Alunno con disabilità, il Consiglio di Stato ordina il ritorno in quinta elementare. I genitori avevano contestato la promozione*
322/26 *Alunno con autismo grave promosso senza aggiornare il PEI, il TAR annulla lo scrutinio finale e ordina la ripetizione della classe*
323/26 *Valditara: "L'autorevolezza dei docenti e la difesa del personale scolastico sono alla base del patto educativo tra scuola e famiglie"*
324/26 *Studenti con disabilità, il Garante: assistenza igienico-personale sempre garantita a scuola e a carico dei collaboratori scolastici. Raccomandazione*
325/26 *Giornata nazionale del riciclo della carta il 18 settembre, primo ok dal Parlamento. Tutte le iniziative previste, coinvolta anche la scuola*
326/26 *Studenti stranieri: dispersione scolastica implicita il doppio rispetto agli studenti italiani. I dati ISTAT*
327/26 *PEI senza docente di sostegno: cosa succede quando è la famiglia a rinunciarci*
328/26 *Dal MIM*

313/26 Esame di maturità 2026, calcolatrici ammesse nelle prove scritte: pubblicato l'elenco aggiornato. Nota

di *redazione*

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con nota n.78833 del 16 marzo, ha diffuso l'elenco aggiornato delle calcolatrici elettroniche ammesse nelle prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2025/2026. L'allegato tecnico costituisce il riferimento operativo per le commissioni d'esame e per gli studenti nella fase di preparazione alle prove. La pubblicazione avviene con anticipo rispetto alla sessione d'esame, consentendo alle scuole di verificare la conformità degli strumenti in dotazione agli studenti. Il documento distingue due categorie di dispositivi ammessi: le **calcolatrici scientifiche** e le **calcolatrici grafiche prive di sistema CAS** (Computer Algebra System).

I marchi e i modelli autorizzati
L'elenco comprende sedici marchi produttori e un numero considerevole di modelli specifici per ciascuna categoria. Tra i marchi presenti figurano **Buffetti**, **Canon**, **Casio**, **Citizen**, **Colourbook**, **Deli**, **EMate**, **Holen**, **HP**, **Maul**, **Numworks**, **Osama**, **Precision**, **Sharp**, **Spil** e **Texas Instruments**. Per Casio, tra i modelli scientifici ammessi compaiono la serie FX-82 in diverse varianti, la FX-570ES PLUS-2, la FX-991ES PLUS-2 e i modelli più recenti della serie CW, come FX-82CW e FX-991CW; tra le grafiche senza CAS sono incluse la FX-9750GII, la FX-9860GIII e la FX-CG50. Per **Texas Instruments**, i modelli scientifici ammessi includono la TI-30 XA, la TI-30 X Pro MathPrint, la TI-34 Multiview e la BA II Plus; tra le grafiche senza CAS figurano la TI-82 Stats, la TI-84 Plus, la TI-84 Plus CE-T, la TI-Nspire CX e la TI-Nspire CX II-T. **HP** è presente con modelli scientifici come HP 10s+, HP 300s+, HP 35S e HP SmartCalc 300s, e con la calcolatrice grafica HP 39gII. **Numworks** figura nell'elenco con il modello **Numworks Graphing Calculator**, inserito nella categoria delle grafiche senza CAS.

Modelli non più in commercio e indicazioni operative
Una caratteristica rilevante dell'elenco riguarda la presenza di numerosi modelli esplicitamente segnalati come **"non più in commercio"**, che restano comunque autorizzati all'uso nelle prove scritte. Questa scelta consente agli studenti già in possesso di dispositivi delle generazioni precedenti di utilizzarli regolarmente senza necessità di sostituzione. Tra i modelli Casio fuori produzione ma ancora ammessi compaiono la FX-82MS, la FX-82ES PLUS, la FX-350ES PLUS e la FX-9860GII; per Sharp, l'elenco include una serie estesa di modelli EL506, EL509 ed EL520 nelle varianti precedenti. Il criterio discriminante per le **calcolatrici grafiche** rimane l'assenza del sistema CAS, che consente la manipolazione simbolica delle espressioni algebriche e differenzierebbe lo strumento da un semplice ausilio al calcolo numerico. I dirigenti scolastici sono tenuti a garantire la verifica della conformità dei dispositivi portati dagli studenti il giorno delle prove, utilizzando come riferimento esclusivo l'elenco allegato alla nota ministeriale.

- NOTA

Esame di maturità 2026, calcolatrici ammesse nelle prove scritte: pubblicato l'elenco aggiornato. NOTA - Orizzonte Scuola Notizie

314/26 Maturità 2026, aggiornato il Curriculum dello studente: arriva la sezione sulle prove INVALSI e più peso nel colloquio. Nota

di *Ilenia Culurgioni*

Con la nota n. 78340 del 16 marzo 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato l'adozione del nuovo modello del "Curriculum della studentessa e dello studente", aggiornato con il decreto ministeriale 9 gennaio 2026, n. 2, in attuazione del d.lgs. 62/2017. La novità principale

riguarda l'introduzione di una quarta sezione, che sarà compilata al termine dell'esame di maturità e conterrà la descrizione dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove INVALSI, distinti per disciplina, oltre alla certificazione delle competenze nella lingua inglese. Il Curriculum si conferma così uno strumento centrale nel nuovo esame di Stato, non solo come documento riepilogativo del percorso dello studente, ma anche come elemento utile alla valutazione complessiva e all'orientamento futuro.

Le quattro parti del nuovo Curriculum
Il documento aggiornato si articola in quattro sezioni:

- Parte I – Istruzione e formazione: include i dati relativi al percorso di studi, già presenti nell'E-Portfolio;
- Parte II – Certificazioni: raccoglie le certificazioni conseguite dallo studente;
- Parte III – Attività extrascolastiche: documenta le esperienze svolte al di fuori della scuola;
- Parte IV – Prove nazionali: introdotta con il nuovo modello, sarà compilata dopo l'esame e conterrà i risultati delle prove INVALSI.

Le prime tre parti sono già disponibili all'interno dell'E-Portfolio sulla Piattaforma Unica, mentre la quarta verrà integrata solo al termine dell'esame di maturità.

Accesso differenziato per studenti, docenti e commissioni
Il Curriculum è accessibile tramite autenticazione sulla Piattaforma Unica:

- studenti diplomandi, docenti e genitori (in caso di minorenni) possono consultare le Parti I, II e III;
- la Parte IV sarà visibile solo dopo il conseguimento del diploma.

Le Commissioni d'esame, durante lo svolgimento della maturità, avranno accesso esclusivamente alle prime tre sezioni. I dati relativi alle prove nazionali saranno aggiunti successivamente.
Una volta diplomato, lo studente potrà scaricare il Curriculum completo oppure selezionare singole parti, inclusa la sola sezione dedicata alle prove INVALSI.

Il ruolo del Curriculum nel colloquio d'esame
Il nuovo assetto rafforza il peso del Curriculum anche nella prova orale. Il decreto ministeriale n. 13 del 29 gennaio 2026 stabilisce infatti che il colloquio:

- contribuisce alla valutazione del livello di maturazione personale, autonomia e responsabilità dello studente;
- tiene conto delle attività scolastiche ed extrascolastiche documentate;
- prende avvio da una riflessione del candidato sul proprio percorso, anche alla luce delle informazioni contenute nel Curriculum.

Il documento diventa quindi uno strumento utile per valorizzare l'intero percorso formativo dello studente, andando oltre i soli risultati disciplinari.

Invito alle scuole: attenzione alla compilazione
Considerata la rilevanza del Curriculum ai fini dell'esame di Stato, il Ministero invita dirigenti scolastici e docenti a sensibilizzare gli studenti sull'importanza di una compilazione accurata e aggiornata. Particolare attenzione è richiesta per la Parte III – Attività extrascolastiche, che gli studenti dell'ultimo anno possono già compilare accedendo alla sezione "Documenti" dell'E-Portfolio sulla Piattaforma Unica. Il Curriculum si configura così come uno strumento sempre più strategico, sia per affrontare l'esame di maturità sia per orientare le scelte future nel percorso universitario e professionale.

- Nota

Maturità 2026, aggiornato il Curriculum dello studente: arriva la sezione sulle prove INVALSI e più peso nel colloquio. NOTA - Orizzonte Scuola Notizie

315/26 Maturità 2026, candidati esterni: domanda entro il 24 marzo per chi ha interrotto la frequenza

di *redazione*

Si avvicina la scadenza per gli studenti che intendono sostenere l'esame di Stato 2025/2026 come candidati esterni. Come previsto dalla nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito (n. 74346 del 10 novembre 2025), chi cessa la frequenza delle lezioni dopo il 2 febbraio ed entro il 15 marzo 2026 deve presentare domanda entro il 24 marzo. L'istanza va inviata all'Ufficio scolastico dell'Ambito territoriale della provincia di residenza.

Come presentare la domanda
La procedura è esclusivamente online, attraverso il portale ministeriale dedicato. L'accesso è consentito tramite credenziali SPID, CIE o eIDAS; per i candidati minorenni, l'invio deve essere effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Alla domanda devono essere allegati:

- titoli di studio posseduti;
- dichiarazione sostitutiva dei requisiti di ammissione;
- documentazione sulle attività di PCTO o equivalenti;
- attestazione del versamento della tassa erariale;
- eventuale ulteriore documentazione richiesta.

Tassa d'esame e scelta delle scuole
Il pagamento della tassa d'esame, pari a 12,09 euro, deve essere effettuato tramite il sistema *Pago in rete* al momento della presentazione della domanda. In caso di difficoltà con la procedura digitale, è previsto anche il versamento tramite bollettino postale. Nell'istanza è possibile indicare fino a tre istituzioni scolastiche presso cui sostenere l'esame. Le preferenze, tuttavia, non sono vincolanti: l'assegnazione finale è effettuata dagli Uffici scolastici regionali, che tengono conto della distribuzione territoriale dei candidati.

Maturità 2026, candidati esterni: domanda entro il 24 marzo per chi ha interrotto la frequenza - Orizzonte Scuola Notizie

316/26 Dal percorso scolastico ai risultati INVALSI, ecco il nuovo curriculum dello studente

I*l curriculum si articola in quattro sezioni: spazio anche a certificazioni e attività extrascolastiche.*
di *Laura Virli*

Dal prossimo esame di Stato il curriculum dello studente cambia volto e si trasforma in uno strumento ancora più completo per presentarsi al mondo dell'università e del lavoro. Il Dm n. 2 del 9 gennaio 2026 introduce, infatti, una nuova sezione dedicata ai risultati delle prove Invalsi di italiano, matematica e inglese, che si aggiunge alle informazioni già presenti sul percorso di studi, le certificazioni e le attività extrascolastiche. Il tutto raccolto in un unico documento digitale accessibile attraverso la "Piattaforma Unica", nell'area EPortfolio.

Una fotografia completa del percorso
Il nuovo curriculum si articola in quattro sezioni. "Istruzione e formazione" raccoglie i dati sul percorso scolastico e i percorsi di scuola-lavoro. La seconda è dedicata alle certificazioni linguistiche, informatiche, musicali o di altro tipo. Nella terza, "attività extrascolastiche", trovano spazio

volontariato, sport, cultura, arte, lavoro o qualsiasi iniziativa che abbia contribuito alla crescita personale.

Accedi e personalizza la tua esperienza
La quarta sezione, "prove Nazionali", è la grande novità. Qui l'Invalsi riporta i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove di italiano, matematica e inglese (comprensione scritta e ascolto), insieme alla certificazione delle competenze linguistiche secondo il quadro europeo. I dati vengono inseriti automaticamente al termine dell'esame.

Come si compila
La compilazione avviene in fasi successive. Prima gli studenti inseriscono le attività extrascolastiche durante l'anno, senza aspettare l'ultimo momento. È fondamentale, infatti, dedicare tempo e cura alla compilazione. Non è un semplice adempimento burocratico. Conviene iniziare per tempo, riflettere sulle esperienze significative degli ultimi anni, recuperare attestati e certificazioni, chiedere conferma alla scuola. È qui che si fa la differenza, raccontando passioni e competenze maturate fuori dalle aule. Dopo lo scrutinio la scuola inserisce i dati su percorso di studi, esperienze di scuola-lavoro e certificazioni. Al termine dell'esame l'Invalsi integra la sezione delle prove nazionali.

Il curriculum all'esame orale
Il curriculum sarà a disposizione delle commissioni d'esame già prima del colloquio orale. I commissari potranno così conoscere l'intero profilo dello studente, non solo i voti in pagella. Il colloquio, anche alla luce delle informazioni contenute nel documento, inizierà con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso di crescita. Un curriculum ben compilato, ricco di esperienze e certificazioni, rappresenta un vantaggio concreto: mostra un profilo completo, fatto di conoscenze disciplinari, competenze trasversali e interessi personali.

Dopo il diploma: uno strumento per il futuro
I vantaggi non si esauriscono con l'esame. Avere un documento certificato dal ministero dell'Istruzione e del merito che attesta l'intero percorso di crescita personale è un'opportunità concreta in un mercato competitivo. Dopo il diploma ogni studente potrà usare il curriculum per università e lavoro, in versione integrale o limitata. Nelle candidature all'università può evidenziare competenze specifiche coerenti con il corso scelto. Nei colloqui di lavoro può mettere in luce capacità pratiche e attitudini relazionali. In sintesi, il nuovo curriculum è un'opportunità da cogliere: per presentarsi al meglio all'esame, valorizzare il proprio percorso e costruire uno strumento utile che accompagnerà le scelte future, dall'università al mondo del lavoro.

Dal percorso scolastico ai risultati Invalsi, ecco il nuovo curriculum dello studente - Il Sole 24 ORE

317/26 Riforma Istituti tecnici, indirizzo "Costruzioni, ambiente e territorio": digitalizzazione del progetto, sostenibilità energetica e gestione del territorio nei nuovi quadri orari

di *redazione*

La riforma degli istituti tecnici definita con il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 aggiorna anche i quadri orari dell'indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio (CAT). Il nuovo assetto mantiene le discipline fondamentali già previste dal DPR 15 marzo 2010 n. 88, ma introduce alcuni elementi che rafforzano il legame tra progettazione edilizia, tecnologie digitali e gestione del territorio. Il nuovo ordinamento entrerà in vigore **dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime**, con applicazione progressiva nel quinquennio. Dal confronto tra i due ordinamenti emerge che le

principali novità riguardano **l'integrazione tra progettazione, tecnologie digitali e gestione del territorio**, oltre alla presenza di discipline scientifiche e tecnologiche già nel primo biennio.

Tecnologie digitali già nel primo biennio
Tra gli elementi introdotti nei nuovi quadri orari compare nel primo biennio l'insegnamento **Tecnologie dell'informazione e della comunicazione**. Questa disciplina fornisce agli studenti competenze di base nell'uso degli strumenti digitali e rappresenta uno dei canali attraverso cui la formazione tecnica si collega sempre più all'uso delle tecnologie informatiche.
Nel settore delle costruzioni le tecnologie digitali sono infatti sempre più utilizzate per:

- progettazione assistita da computer;
- gestione dei dati tecnici dei progetti;
- elaborazione delle rappresentazioni digitali degli edifici.

Accanto a questo insegnamento resta presente **Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica**, che costituisce la base per il disegno tecnico e la rappresentazione dei progetti edilizi.

Digitalizzazione della progettazione edilizia
Nel triennio continua ad avere un ruolo centrale l'insegnamento **Progettazione edilizia**, che riguarda lo studio delle tecniche di progettazione degli edifici. In questo ambito disciplinare rientrano contenuti legati alla progettazione degli spazi costruiti e alla definizione delle caratteristiche tecniche degli edifici. Nel nuovo contesto formativo la progettazione edilizia è sempre più collegata all'uso di strumenti digitali e tecnologie informatiche per la rappresentazione e la gestione dei progetti.

Tecnologie e sistemi costruttivi
Tra le discipline principali del triennio figura anche **Costruzioni e impianti**, dedicata allo studio delle tecniche costruttive e dei sistemi strutturali degli edifici.
I contenuti riguardano in particolare:

- materiali da costruzione;
- tecnologie costruttive;
- sistemi strutturali degli edifici.

Gestione e analisi del territorio
Un altro ambito centrale del percorso riguarda la conoscenza e la gestione del territorio.
Nel triennio sono presenti discipline come:

- **Topografia**, dedicata al rilievo e alla rappresentazione del territorio;
- **Estimo**, che riguarda la valutazione economica dei beni immobiliari e dei terreni.

- Riforma Istituti Tecnici dalle classi prime del 2026/27, curricoli aggiornati alle competenze richieste dal sistema produttivo [LO SPECIALE]

Riforma Istituti tecnici, indirizzo "Costruzioni, ambiente e territorio": digitalizzazione del progetto, sostenibilità energetica e gestione del territorio nei nuovi quadri orari - Orizzonte Scuola Notizie

318/26 Riforma tecnici, il Ministero emana indicazioni operative: come cambia il biennio e la gestione degli organici

di *redazione*

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diffuso nuove indicazioni operative per accompagnare l'attuazione della riforma degli istituti tecnici prevista dal decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio

2026. La circolare, firmata dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e indirizzata agli Uffici scolastici regionali e ai dirigenti scolastici, interviene in una fase delicata di transizione tra vecchio e nuovo ordinamento. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo delineato dal decreto-legge n. 144 del 2022 (vedi il nostro speciale) e dalle successive integrazioni, con l'obiettivo di aggiornare l'assetto dell'istruzione tecnica senza modificarne l'impianto di fondo, rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi quindici anni.

Una riforma senza "strappi"

Nella premessa del documento ministeriale si sottolinea come la revisione non incida sulla struttura dei percorsi esistenti, che continuano a costituire il riferimento per orientamento e iscrizioni. L'intervento si presenta piuttosto come un aggiornamento progressivo, costruito sull'esperienza accumulata dalle scuole. Tra gli elementi qualificanti emerge il rafforzamento dell'autonomia scolastica, richiamata esplicitamente come principio guida. Le istituzioni sono chiamate a un ruolo attivo nella riprogettazione dei curricoli, in coerenza con il nuovo Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) introdotto dal decreto-legge n. 45 del 2025.

Il nodo del primo biennio

La fase più delicata riguarda il primo biennio, dove le scuole dispongono di una quota di flessibilità pari a 66 ore annue per ciascun anno. Il Ministero invita a un utilizzo "guidato" di questo margine, con l'obiettivo di evitare squilibri negli organici e possibili situazioni di esubero.

Le indicazioni operative distinguono tra diversi indirizzi:

- nel settore economico, le ore aggiuntive dovranno rafforzare geografia e seconda lingua comunitaria;
- nel settore tecnologico-ambientale, sarà privilegiato il potenziamento delle discipline scientifiche;
- per le scienze sperimentali, è prevista la possibilità di affidare l'insegnamento a più docenti, favorendo approcci interdisciplinari;
- le scuole potranno redistribuire le ore tra primo e secondo anno o rimodulare i monte ore disciplinari, purché senza effetti negativi sugli organici;
- in caso di nuove classi di concorso, si raccomanda la continuità didattica con i docenti già presenti.

Il documento insiste sulla necessità di scelte ponderate, che tengano insieme innovazione didattica e sostenibilità organizzativa.

Organici e strumenti operativi

Una parte rilevante della circolare è dedicata agli aspetti amministrativi. Le classi prime del prossimo anno scolastico (2026/2027) saranno gestite attraverso i nuovi codici già disponibili nel sistema informativo SIDI, mentre l'elaborazione degli organici richiederà una fase manuale. Gli Uffici scolastici regionali sono chiamati a garantire supporto alle scuole e tempi adeguati per completare le operazioni. È inoltre annunciata la trasmissione di una tabella di corrispondenza tra discipline e classi di concorso, strumento necessario per la definizione puntuale degli insegnamenti.

Transizione e prospettive

Il Ministero chiarisce che l'intero processo dovrà svolgersi in continuità con le risorse professionali esistenti, evitando discontinuità nella progettazione didattica. La gestione degli organici viene indicata come elemento centrale per la riuscita della riforma. Parallelamente, è allo studio un aggiornamento normativo ulteriore, relativo all'allegato tecnico previsto dall'articolo 26-bis del decreto-legge n. 144/2022, con l'obiettivo di consolidare le scelte operate nel primo biennio anche negli anni successivi.

Il percorso di revisione degli istituti tecnici si collega esplicitamente agli obiettivi del PNRR, che individua nella formazione tecnico-professionale uno degli assi strategici per l'adeguamento del sistema educativo alle trasformazioni del mercato del lavoro.

- Circolare prot. n. 1397 del 19 marzo 2026
- Il nostro speciale

Riforma tecnici, il Ministero emana indicazioni operative: come cambia il biennio e la gestione degli organici - Orizzonte Scuola Notizie

319/26 Intelligenza Artificiale: slitta al 2027 l'applicazione delle regole del Parlamento Europeo per quella ad alto rischio e per l'istruzione

di *Giuseppina Bonadies*

Il Parlamento Europeo rinvia al 2027 l'applicazione delle norme sull'Intelligenza Artificiale ad alto rischio e vieta i deepfake sessualmente espliciti. Il comunicato stampa diffuso dalle commissioni IMCO e LIBE del Parlamento Europeo annuncia un'importante revisione delle tempistiche per l'applicazione dell'Artificial Intelligence Act. Con 101 voti a favore, i deputati hanno approvato una proposta di semplificazione normativa per garantire maggiore **certezza del diritto** e sostenere lo sviluppo tecnologico delle aziende europee.

Nuove scadenze per i sistemi ad alto rischio

Il rinvio si è reso necessario per concedere ai legislatori il tempo di definire gli standard tecnici, che difficilmente sarebbero stati ultimati entro la scadenza originaria. Per assicurare flessibilità e una transizione serena, i deputati propongono due nuove date per l'adeguamento:

- il **2 dicembre 2027** per i **sistemi IA ad alto rischio** esplicitamente elencati nel regolamento, inclusi quelli impiegati nel settore dell'**istruzione** e della gestione biometrica;
- il **2 agosto 2028** per i software utilizzati come **componenti di sicurezza** in prodotti già disciplinati da altre leggi comunitarie.

Divieto per i software che generano immagini intime

Un punto nevralgico dell'accordo riguarda il contrasto alla manipolazione visiva attraverso i sistemi di intelligenza artificiale. Le commissioni hanno introdotto il divieto per le applicazioni definite *nudifier*, programmi capaci di creare o alterare **immagini intime** o sessualmente esplicite di persone reali in assenza di consenso. Tale restrizione escluderà esclusivamente i sistemi dotati di solide misure di sicurezza progettate per impedire all'utente la creazione di tali contenuti.

Le dichiarazioni dei relatori europei

La relatrice per la commissione Mercato interno, **Arba Kokalari**, ha chiarito l'esigenza di supportare le imprese semplificando il quadro normativo. Kokalari ha sottolineato: "*Vogliamo regole prevedibili, basate su un approccio 'stop-the-clock' e semplificate, che eliminino le sovrapposizioni con la legislazione settoriale e riducano la frammentazione tra gli Stati membri.*" La deputata ha poi aggiunto che le aziende necessitano di chiarezza sulla loro classificazione di rischio, ricordando che ostacolare l'innovazione danneggerebbe gravemente la **competitività europea**. Anche il correlatore per la commissione Libertà civili, **Michael McNamara**, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto. McNamara ha dichiarato: "*Sono lieto che sia stato possibile raggiungere un compromesso accettabile per la maggioranza del Parlamento e almeno per i partiti centristi.*" Il deputato ha inoltre precisato che vietare le applicazioni per la manipolazione di immagini rappresenta una risposta concreta alle legittime aspettative dei cittadini.

Prossimi passi e filigrana digitale

Il pacchetto di riforme prevede anche un'estensione temporale per l'obbligo di inserire la **filigrana digitale** nei contenuti audio, video o testuali creati artificialmente. La nuova scadenza proposta fissa

il limite al 2 novembre 2026. L'accordo introduce infine tutele specifiche per supportare la crescita delle aziende europee a media capitalizzazione, definite *small mid-cap*. Il testo approvato passerà ora al vaglio della plenaria, con una votazione programmata per il 26 marzo, per poi approdare alle negoziazioni definitive con il Consiglio.

Intelligenza Artificiale: slitta al 2027 l'applicazione delle regole del Parlamento Europeo per quella ad alto rischio e per l'istruzione - Orizzonte Scuola Notizie

320/26 Inclusione scolastica: il Tribunale di Novara ordina al Comune di garantire le ore previste nel PEI. Il bilancio non può comprimere i diritti degli studenti con disabilità

di *redazione*

Con ordinanza del 13 marzo 2026, il Tribunale Ordinario di Novara ha ordinato a un Comune del novarese di garantire immediatamente a un minore con disabilità le ore di assistenza educativa specialistica previste nel suo Piano Educativo Individualizzato, cessando una condotta qualificata come discriminatoria ai sensi dell'art. 2 della legge n. 67/2006. Il Comune aveva ridotto le ore di assistenza al di sotto del fabbisogno indicato nel PEI, adducendo l'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili e presentando il taglio — applicato proporzionalmente a tutti gli studenti con disabilità — come una scelta imposta dalle circostanze. Il Tribunale ha respinto questa impostazione. La riduzione uniforme del servizio, ha osservato il Giudice, non costituisce prova dell'indisponibilità di risorse, in assenza di una verifica comparativa sull'intero bilancio dell'ente: un Comune non può dichiarare di non avere fondi per l'assistenza educativa senza prima accertare se quelle risorse possano essere reperite attraverso una diversa allocazione delle voci di spesa. Il principio applicato è quello fissato dalla Corte Costituzionale: «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (Corte Cost. n. 275/2016). Il diritto all'istruzione dello studente con disabilità, tutelato dall'art. 38 della Costituzione e dall'art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, non è una prestazione modulabile in funzione delle disponibilità di cassa: è un diritto fondamentale che le istituzioni hanno l'obbligo di rendere effettivo. Coerentemente, il Tribunale ha disatteso una recente pronuncia del Consiglio di Stato che aveva ritenuto il PEI non vincolante e aveva ammesso la possibilità di limitare il servizio per ragioni di bilancio, giudicandola in contrasto con la consolidata giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 80/2010, n. 275/2016, n. 83/2019). Il PEI non è un atto di indirizzo. È il documento che definisce, caso per caso, il fabbisogno educativo di uno studente con disabilità e le misure necessarie a garantirne l'inclusione scolastica. La sua mancata esecuzione, quale che ne sia la motivazione, si traduce in una compressione diretta del diritto all'apprendimento e configura una discriminazione che il giudice ordinario è chiamato a rimuovere. I genitori del minore sono stati assistiti dagli avvocati della Federazione Osservatorio 182, l'associazione nata per tutelare gli studenti con disabilità e presieduta dalla professoressa Evelina Chiocca. Le famiglie che si trovano in situazioni analoghe possono rivolgersi alla Federazione per ricevere assistenza legale a titolo gratuito.

Inclusione scolastica: il Tribunale di Novara ordina al Comune di garantire le ore previste nel PEI. Il bilancio non può comprimere i diritti degli studenti con disabilità - Orizzonte Scuola Notizie

321/26 Alunno con disabilità, il Consiglio di Stato ordina il ritorno in quinta elementare. I genitori avevano contestato la promozione

di *Andrea Carlino*

Un genitore, titolare della responsabilità genitoriale (il complesso di diritti e doveri che la legge attribuisce ai genitori nei confronti dei figli minorenni) su un bambino con disabilità, ha presentato

ricorso in appello (impugnazione di una sentenza davanti a un giudice di grado superiore) al Consiglio di Stato contro la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Prima. Quel TAR aveva accolto il ricorso dell'altro genitore del minore, il quale aveva impugnato la delibera del consiglio della classe V di una scuola primaria di Nocera Inferiore. La delibera, adottata all'unanimità, aveva disposto il passaggio del bambino alla classe successiva. La scuola coinvolta è un istituto comprensivo di Nocera Inferiore, insieme a una **scuola primaria paritaria** (istituto non statale che ha ottenuto il riconoscimento ministeriale e segue gli stessi programmi delle scuole pubbliche) dello stesso territorio. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania figurano tra i soggetti chiamati in causa, ma nessuno dei due si è costituito in giudizio. A seguito della sentenza del TAR, il minore era stato provvisoriamente riassegnato alla classe precedente. Il genitore appellante ha chiesto la **sospensione cautelare** (misura provvisoria che blocca l'esecuzione di un provvedimento in attesa della decisione definitiva nel merito) della sentenza del TAR. La domanda è stata esaminata nella camera di consiglio del 10 marzo scorso.

Le motivazioni del giudice

Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia della sentenza del TAR Campania (ordinanza n. 00889/2026). Il collegio ha ritenuto che emergessero *"idonei profili suscettibili di condurre ragionevolmente alla previsione dell'accoglimento, nel merito, dell'appello"* (Consiglio di Stato, Sezione Settima, ordinanza n. 00889/2026). Questa valutazione non equivale a una decisione finale: i giudici hanno stimato, già in fase cautelare, che il ricorso abbia buone probabilità di essere accolto quando si discuterà il caso nel merito. Un elemento centrale nelle motivazioni riguarda la **delibera del consiglio di classe** (l'organo collegiale composto da tutti i docenti della classe, competente in materia di valutazione degli alunni). Il Consiglio di Stato ha accertato che quella delibera era fondata su una completa **istruttoria** (l'insieme degli atti e documenti raccolti prima di assumere una decisione amministrativa). I documenti esaminati dal consiglio di classe comprendevano il **PEI** (Piano Educativo Individualizzato, il documento che fissa obiettivi e interventi didattici per ogni alunno con disabilità) del 20 novembre 2024, i verbali di scrutinio, la sintesi del percorso di apprendimento del 30 maggio 2025, il PEI finale del 28 giugno 2025 e i risultati degli obiettivi individualizzati raggiunti. Secondo il Consiglio di Stato, *"la motivazione posta a fondamento della valutazione favorevole dello studente è congruamente motivata, anche con specifico riferimento all'evoluzione del percorso formativo ed educativo dell'interessato"* (Consiglio di Stato, Sezione Settima, ordinanza n. 00889/2026). Un secondo argomento decisivo ha riguardato la valutazione del **pregiudizio** (il danno concreto che una parte rischierebbe di subire in assenza di tutela cautelare). Il Consiglio di Stato ha stabilito che *"risulta prevalente l'esigenza di assicurare al minore la ripresa e la prosecuzione del percorso educativo già avviato per diversi mesi nella nuova classe"* (Consiglio di Stato, Sezione Settima, ordinanza n. 00889/2026). Il collegio ha richiamato anche la dimensione dell'interesse pubblico, sottolineando che il pieno inserimento scolastico e la progressione del percorso formativo rientrano *"fra i principali obiettivi della gestione degli alunni con disabilità da parte della scuola"* (Consiglio di Stato, Sezione Settima, ordinanza n. 00889/2026). L'ordinanza impone alle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le strutture sociosanitarie e psicopedagogiche competenti, di garantire la ripresa ottimale del percorso del minore nella classe di appartenenza, assicurando il **dialogo partecipativo** con entrambi i genitori esercenti la potestà.

La trattazione del merito è fissata all'udienza pubblica del 1° luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state **compensate** (ripartite tra le parti senza oneri per nessuna di esse), in ragione della novità delle questioni trattate.

Alunno con disabilità, il Consiglio di Stato ordina il ritorno in quinta elementare. I genitori avevano contestato la promozione - Orizzonte Scuola Notizie

322/26 Alunno con autismo grave promosso senza aggiornare il PEI, il TAR annulla lo scrutinio finale e ordina la ripetizione della classe

di *Andrea Carlino*

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso di un genitore contro la promozione alla scuola secondaria di un minore con disturbo dello spettro autistico di livello 3. La scuola primaria aveva ignorato la prescrizione di ripetenza contenuta nella diagnosi funzionale dell'ASL e non aveva aggiornato il Piano Educativo Individualizzato prima dello scrutinio finale.

Il caso
Un genitore ha presentato ricorso al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, contro la scuola primaria frequentata dal figlio minore, affetto da **disturbo dello spettro autistico** di livello 3 con riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Il ricorrente ha impugnato (cioè contestato formalmente davanti a un giudice amministrativo) il documento di valutazione finale dell'anno scolastico 2024/2025, con cui l'istituto aveva ammesso il minore alla classe successiva della scuola secondaria di primo grado.[1] La contestazione centrale riguarda il mancato rispetto della diagnosi funzionale del 22 novembre 2024, redatta dall'UVM dell'ASL (l'Unità di Valutazione Multidisciplinare, ovvero l'equipe di specialisti del Servizio Sanitario Nazionale che valuta i bambini con disabilità). Quella diagnosi descriveva un bambino con linguaggio *"limitato alla frase minima e all'uso della parola-frase"*, privo di *"comunicazione reciproca"* e di *"sorriso sociale"* (sentenza n. 00078/2026, TAR Campania, Salerno, Sezione Prima). La stessa diagnosi prescriveva esplicitamente la permanenza nella medesima classe *"considerata la gravità del caso"*. Il **GLO** (Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione, l'organo composto da docenti, genitori e specialisti che elabora e verifica il PEI, Piano Educativo Individualizzato) aveva già espresso all'unanimità, nel verbale del 12 novembre 2024, la necessità della ripetenza. La scuola, nella "Sintesi del percorso di apprendimento" del 30 maggio 2025 e nel verbale di scrutinio finale, aveva motivato la promozione con il raggiungimento degli obiettivi del **PEI**, sostenendo che *"la bocciatura potrebbe risultare contraddittoria e potrebbe vanificare i progressi ottenuti"* (sentenza n. 00078/2026, TAR Campania, Salerno, Sezione Prima). Il genitore ha impugnato anche il nuovo PEI del 28 giugno 2025, predisposto dall'istituto senza aver convocato il GLO in sede di verifica intermedia, come invece prescritto dalla normativa vigente.

Le motivazioni del giudice
Il TAR Campania, con sentenza n. 00078/2026 pubblicata il 13 gennaio scorso, ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Il Collegio ha rilevato che la decisione della scuola era viziata da **difetto di istruttoria** (mancata raccolta e valutazione di tutti gli elementi rilevanti) e da **difetto di motivazione** (giustificazione insufficiente della scelta adottata). Il ragionamento del Collegio muove da un elemento preciso: la diagnosi funzionale aggiornata del novembre 2024 descriveva un profilo clinico del minore *"non perfettamente coincidente"* con quello su cui era stato costruito il PEI del 20 novembre 2024 (sentenza n. 00078/2026, TAR Campania, Salerno, Sezione Prima). Quella discrepanza avrebbe reso obbligatoria la convocazione del GLO in sede di verifica intermedia e l'aggiornamento del PEI, come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 182/2020, a norma del quale *"il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni"*. La scuola non ha adempiuto a questo obbligo, rendendo il PEI usato come base della promozione un documento fondato su presupposti clinici superati. Il Tribunale ha chiarito anche la natura giuridica della non promozione: *"la mancata promozione alla classe scolastica successiva non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative"* (TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 1064/2025, richiamata nella sentenza n. 00078/2026). L'istituto non aveva titolo per scartare il parere degli specialisti neuropsichiatrici dell'ASL con la sola affermazione che la bocciatura avrebbe potuto

vanificare i progressi. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato estromesso dal giudizio (formalmente escluso dalla causa) per difetto di legittimazione passiva, in quanto l'istituto coinvolto è un ente privato, estraneo all'amministrazione statale. Sul piano pratico, l'annullamento della promozione significa che il minore ha diritto a ripetere la classe della scuola primaria già frequentata, in conformità con la prescrizione dell'UVM dell'ASL. Per le famiglie di alunni con **disabilità grave**, questa pronuncia fissa un principio operativo rilevante: il consiglio di classe non può scartare le indicazioni cliniche specialistiche senza aver prima aggiornato il **PEI** attraverso una regolare verifica del GLO e senza fornire una motivazione documentata che tenga conto del profilo di funzionamento aggiornato.

Alunno con autismo grave promosso senza aggiornare il PEI, il TAR annulla lo scrutinio finale e ordina la ripetizione della classe - Orizzonte Scuola Notizie

323/26 Valditara: "L'autorevolezza dei docenti e la difesa del personale scolastico sono alla base del patto educativo tra scuola e famiglie"

di *Andrea Carlino*

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto al XIII Congresso nazionale di Snals-Confsal, ha posto al centro del suo intervento anche il tema del rispetto e dell'autorevolezza del personale scolastico. Secondo Valditara, *"l'autorevolezza dei docenti non si esaurisce soltanto nel contratto, nell'aspetto economico"*, ma trova fondamento in un *"ripristino di autorità del docente all'interno delle classi".* Tale orientamento si collega alle norme sulla **condotta** e alle disposizioni che attribuiscono "concretamente dei poteri al docente" nella gestione della vita scolastica. Il ministro ha parlato di un *"passaggio culturale importante"* volto a valorizzare la funzione educativa e formativa dei docenti, richiamando l'immagine del *"maestro con la M maiuscola" e del "professore con la P maiuscola"* come figure centrali del sistema formativo.

Il docente come guida autorevole
Nel suo intervento, Valditara ha evidenziato che il ruolo dei docenti va inteso non come espressione di opinioni personali, ma come trasmissione di saperi fondati e verificabili. L'obiettivo indicato dal ministro consiste nel restituire alla figura dell'insegnante l'autorevolezza necessaria per guidare gli studenti nello sviluppo di conoscenze e competenze. La centralità del **ruolo educativo** viene interpretata come pilastro di una *"piccola rivoluzione culturale",* che mira a ricomporre il rapporto tra insegnamento, responsabilità e libertà critica. L'accento posto sul valore della conoscenza sottolinea la necessità di riaffermare la fiducia nella scuola come comunità professionale autonoma, basata su competenza e rispetto reciproco.

Tutela del personale scolastico e alleanza educativa
Valditara ha poi richiamato l'attenzione sulla difesa della figura del docente, del dirigente scolastico e, più in generale, del personale scolastico nei confronti delle pressioni esterne. Il ministro ha parlato della necessità di una "forte alleanza fra famiglie e scuola", indicando come prioritaria la tutela del personale dagli episodi di aggressione. In questo quadro, ha ricordato le misure introdotte per il contrasto alle violenze nei confronti del personale, come l'arresto in flagranza o semiflagranza, il **risarcimento del danno d'immagine**, la difesa legale garantita dall'**Avvocatura dello Stato** e l'inasprimento delle sanzioni per i responsabili. Secondo i dati citati dal ministro, "le aggressioni fatte da genitori o da esterni al personale scolastico si sono ridotte di un terzo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno", a conferma dell'efficacia delle iniziative intraprese.

Valditara: "L'autorevolezza dei docenti e la difesa del personale scolastico sono alla base del patto educativo tra scuola e famiglie" - Orizzonte Scuola Notizie

324/26 Studenti con disabilità, il Garante: assistenza igienico-personale sempre garantita a scuola e a carico dei collaboratori scolastici. Raccomandazione

di *Ilenia Culurgioni*

Con la Raccomandazione n. 2 del 5 marzo 2026, approvata con Delibera n. 9/2026, l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità interviene con fermezza sul tema dell'assistenza igienico-personale agli alunni con disabilità non autosufficienti, chiedendo a tutte le scuole di garantire il servizio senza eccezioni né ritardi. Il provvedimento nasce a seguito di numerose segnalazioni da parte delle famiglie, che hanno evidenziato situazioni diffuse di mancata o inadeguata assistenza, sia durante l'orario scolastico sia nelle attività educative ed extrascolastiche organizzate dagli istituti.

Segnalazioni diffuse: studenti senza assistenza o rimandati a casa
Secondo quanto rilevato dal Garante, non si tratta di episodi isolati, ma di un fenomeno legato a criticità organizzative e a una non corretta individuazione delle responsabilità interne.
Tra le situazioni segnalate:

- mancata assistenza nei servizi igienici e nella cura della persona;
- condizioni incompatibili con la dignità dello studente;
- esclusione dalla frequenza o dalle attività scolastiche;
- richieste frequenti alle famiglie di intervenire "in urgenza" per sopperire alle carenze della scuola.

"Diritto essenziale e inderogabile"
Il Garante ribadisce un principio chiaro: il diritto all'assistenza igienico-personale è unico, essenziale e inderogabile, e deve essere garantito indipendentemente dalla tipologia di istituzione scolastica (statale, paritaria o comunale). Quando tale assistenza è prevista nel PEI o in altri strumenti di progettazione individualizzata (piani riabilitativi, Progetto di Vita, piani assistenziali), costituisce una prestazione:

- essenziale e immediatamente esigibile;
- strettamente collegata al diritto allo studio, alla frequenza e alla partecipazione;
- necessaria per tutelare salute, dignità e integrità della persona.

La sua omissione può configurare una forma di discriminazione.

Non è un servizio accessorio: è condizione per l'inclusione
Il documento chiarisce che l'assistenza igienico-personale non è un servizio aggiuntivo, ma una condizione minima affinché l'inclusione scolastica sia reale. Se non viene garantita, la scuola diventa di fatto un ambiente non accessibile, impedendo allo studente di partecipare pienamente alla vita scolastica.

Chi deve garantire il servizio
Uno dei punti centrali della Raccomandazione riguarda la distinzione tra:

- assistenza di base (igienico-personale), che rientra nelle mansioni del personale scolastico, in particolare dei collaboratori scolastici;
- assistenza specialistica (autonomia e comunicazione), che ha natura educativa e non può sostituire quella di base.

Il riferimento normativo è chiaro:

- il d.lgs. 66/2017 prevede l'assegnazione di collaboratori scolastici anche per questi compiti;
- il CCNL Scuola 2024 conferma esplicitamente l'obbligo di supporto nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Le difficoltà organizzative interne non possono in alcun modo giustificare l'omissione del servizio.

No al coinvolgimento improprio delle famiglie
Il Garante sottolinea che il ricorso sistematico alle famiglie per sopperire alla mancanza di assistenza rappresenta un indice di disfunzione organizzativa.
Non è ammissibile trasferire su di esse un compito che spetta all'istituzione scolastica.

Omissione = possibile discriminazione
La mancata attivazione dell'assistenza, quando prevista, può configurare:
- violazione del diritto all'istruzione inclusiva (art. 24 Convenzione ONU);
- discriminazione ai sensi della Legge 67/2006;
- violazione dell'obbligo di accomodamento ragionevole (art. 5-bis Legge 104/1992).

L'assistenza igienico-personale viene infatti qualificata come misura di "accomodamento ragionevole", necessaria per garantire pari diritti agli studenti con disabilità.

Obbligo valido su tutto il territorio nazionale
Il Garante chiarisce che il diritto deve essere garantito in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, senza differenze tra regioni, enti locali o tipologie di scuole.
La Raccomandazione si applica anche alle scuole dell'infanzia comunali e ai servizi educativi 0-6.

Le indicazioni alle scuole: interventi urgenti e strutturati
L'Autorità raccomanda a tutte le istituzioni scolastiche ed educative:
- di adottare con urgenza misure organizzative strutturate e permanenti;
- di individuare chiaramente responsabilità e procedure;
- di garantire il servizio in modo continuo durante tutto l'orario scolastico;
- di evitare qualsiasi ritardo o interruzione.

Il servizio deve essere assicurato sia durante le attività didattiche sia nelle attività educative e ricreative, comprese quelle extrascolastiche organizzate dalla scuola.

Responsabilità dei dirigenti
Il provvedimento richiama esplicitamente la responsabilità diretta dei dirigenti scolastici e dei responsabili dei servizi educativi.
In caso di persistenti omissioni o violazioni, il Garante si riserva ulteriori interventi istituzionali.

Diffusione nelle scuole
Il Ministero invita infine a dare massima diffusione alla Raccomandazione in tutte le istituzioni scolastiche ed educative, statali, paritarie e comunali, al fine di garantire la piena tutela dei diritti degli studenti con disabilità.
- Nota
- Raccomandazione

Studenti con disabilità, il Garante: assistenza igienico-personale sempre garantita a scuola e a carico dei collaboratori scolastici. RACCOMANDAZIONE - Orizzonte Scuola Notizie

325/26 Giornata nazionale del riciclo della carta il 18 settembre, primo ok dal Parlamento. Tutte le iniziative previste, coinvolta anche la scuola

di *Andrea Carlino*

L'Aula della Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge A.C. 2111 con 227 voti favorevoli, nessun contrario e 36 astenuti, istituendo il 18 settembre quale Giornata nazionale del riciclo della carta. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per completare l'iter parlamentare.

L'iniziativa è di origine parlamentare ed è stata esaminata in sede referente dalla VIII Commissione Ambiente. L'articolo 1 della proposta stabilisce che la Repubblica riconosce il 18 settembre come Giornata nazionale, *"al fine di promuovere la cultura del risparmio delle risorse naturali, la riduzione degli sprechi e la diffusione di stili di vita sostenibili per lo sviluppo dell'economia circolare"*, come recita il testo normativo. La ricorrenza non produce effetti civili ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260, in materia di ricorrenze festive, e non comporta quindi alcuna sospensione dell'attività lavorativa o scolastica. L'articolo 2 affida al **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)** il coordinamento delle iniziative, con il coinvolgimento degli altri ministeri competenti, del Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica (**COMIECO**), delle associazioni di categoria della filiera cartaria e degli enti locali. Le attività si svolgeranno facoltativamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della **finanza pubblica**, nell'ambito del festival "Cortile di Francesco" ad Assisi, della "Paper Week" della Mostra internazionale dell'industria cartaria e del "Pianeta Terra Festival".

I dati ISPRA: Italia già oltre i target europei
L'Italia registra risultati di rilievo nella **raccolta differenziata** di carta e cartone. Il Rapporto rifiuti urbani 2024 dell'ISPRA evidenzia che il 99% dei comuni italiani ha effettuato la raccolta differenziata di carta e cartone nel 2023 e che *"la raccolta differenziata dei rifiuti di carta e cartone supera 3,7 milioni di tonnellate, con un incremento del 2% rispetto al 2022"*. L'obiettivo europeo del 50% in peso — previsto per il 2020 dalla direttiva europea sui rifiuti e recepito dall'art. 181 del D.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) — risulta già raggiunto, con carta e cartone che contribuiscono per circa il 25% di tale quota. Sul fronte degli imballaggi, il target europeo per la carta fissato al 65% entro il 31 dicembre 2025, ai sensi dell'allegato E alla parte quarta del Codice dell'ambiente, risulta già superato. Questi numeri disegnano un sistema di **economia circolare** maturo, che la nuova giornata nazionale intende consolidare e comunicare con maggiore efficacia a cittadini, imprese e istituzioni scolastiche.

Scuole e iniziative: cosa prevede la norma
La proposta di legge non introduce obblighi per le istituzioni scolastiche. Le iniziative previste per il 18 settembre hanno carattere facoltativo, come specificato in sede referente durante la modifica del comma 1 dell'articolo 2. Le scuole potranno aderire autonomamente a incontri, eventi e attività di sensibilizzazione organizzati sul territorio in collaborazione con enti locali e associazioni di settore, senza vincoli di orario o di programma.

Giornata nazionale del riciclo della carta il 18 settembre, primo ok dal Parlamento. Tutte le iniziative previste, coinvolta anche la scuola - Orizzonte Scuola Notizie

326/26 Studenti stranieri: dispersione scolastica implicita il doppio rispetto agli studenti italiani. I dati Istat

di *redazione*

Tra i fattori analizzati nel Rapporto nazionale INVALSI 2025 emerge anche il ruolo del background migratorio negli apprendimenti scolastici. Le rilevazioni mostrano che gli studenti con cittadinanza non italiana non costituiscono un gruppo omogeneo: i risultati cambiano sensibilmente tra studenti di prima generazione e studenti nati o cresciuti in Italia. Il rapporto evidenzia infatti come il sistema scolastico italiano si confronti con situazioni diverse, legate alla lingua, al percorso di inserimento nel Paese e alle condizioni sociali delle famiglie.

Il divario della prima generazione
Le differenze più marcate riguardano gli studenti di **prima generazione**, cioè coloro che sono nati all'estero e hanno iniziato il percorso scolastico in un altro sistema educativo.

Alla fine del primo ciclo di istruzione, il rischio di dispersione scolastica implicita coinvolge **il 22,5% degli studenti stranieri di prima generazione**, una quota nettamente più alta rispetto agli studenti italiani, che si fermano all'**11,6%**.
Questo scarto è spesso associato a diversi fattori:

- difficoltà linguistiche nei primi anni di scuola;
- percorsi scolastici interrotti o non lineari;
- condizioni socio-economiche più fragili.

In molti casi, il tempo necessario per acquisire una piena padronanza della lingua italiana incide soprattutto sulle discipline che richiedono competenze di comprensione del testo.

I **risultati della seconda generazione**
Il quadro cambia quando si osservano gli studenti di **seconda generazione**, cioè nati in Italia o arrivati molto piccoli e inseriti fin dall'inizio nel sistema scolastico italiano. In questo caso il divario rispetto agli studenti italiani si riduce sensibilmente. Alla fine della scuola media la quota di studenti di seconda generazione a rischio di dispersione implicita è pari al **10,4%**, un valore molto vicino a quello registrato tra i compagni italiani.

Un fenomeno complesso
L'analisi dell'INVALSI mette in evidenza anche un aspetto meno intuitivo. Tra gli studenti che arrivano fino al diploma, **la dispersione implicita non risulta più elevata tra gli studenti con background migratorio**, che presentano valori simili o leggermente inferiori rispetto agli studenti italiani. Secondo il rapporto, questa dinamica può essere collegata a un processo di selezione lungo il percorso scolastico: chi riesce a proseguire fino alla fine degli studi spesso dimostra **un livello più alto di motivazione e resilienza**.

Studenti stranieri: dispersione scolastica implicita il doppio rispetto agli studenti italiani. I dati Istat - Orizzonte Scuola Notizie

327/26 PEI senza docente di sostegno: cosa succede quando è la famiglia a rinunciarci

di *Rino Cimella*

Quando si parla di inclusione scolastica, uno degli equivoci più diffusi riguarda il rapporto tra il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e la presenza del docente di sostegno. Nella percezione comune i due elementi coincidono e appaiono come inscindibili. In realtà, la normativa italiana non stabilisce un collegamento automatico tra le due cose. Come è risaputo, infatti, la previsione del docente di sostegno rappresenta una delle misure più rilevanti in ambito scolastico per gli alunni con disabilità previste dalla l. n. 104/1992 e dai successivi decreti in materia, all'interno di un ambito più ampio. Trattandosi di un diritto, può accadere che, in determinate situazioni, la famiglia dello studente decida di non avvalersi di tale supporto. Legittimo, ma quali sono le conseguenze sul piano formale e su quello pratico?

L'introduzione del docente di sostegno
Il termine "insegnante di sostegno" fa la sua prima comparsa nella circolare ministeriale n. 199 del 28 luglio 1979. A seguito della legge n. 517/1977, infatti, il mondo dell'inclusione scolastica ha avviato un percorso di evoluzione, che ha visto sostanzialmente fin dal principio l'insediamento di tale figura. Con l'emanazione della legge n. 104/1992 essa è stata regolamentata in modo più chiaro, stabilendo anche la tipologia di formazione da possedere per svolgere l'incarico. Con la l. 107/2015 e il D. Lgs. n. 66/2017 sono state ulteriormente revisionate le funzioni e soprattutto confermata l'equiparazione del docente di sostegno al curricolare. L'insegnante di sostegno è infatti un docente

a tutti gli effetti, con i medesimi diritti e doveri, presente nelle classi che hanno al loro interno uno o più alunni con disabilità. Dall'altra parte, la normativa ha rafforzato la responsabilità collegiale sulla progettazione educativa dello studente con disabilità, attribuendola all'intero consiglio di classe e non circoscrivendola ad un solo componente.

L'insegnante è un diritto garantito, ma non un obbligo giuridico

È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona con disabilità nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. Questi diritti (all'educazione e all'istruzione), costituzionalmente garantiti, sono espressi in modo chiaro dalla già citata l. 104/1992 (art. 12 c.2). La presenza del docente di sostegno è uno strumento previsto per garantire il rispetto di tali diritti, ma la famiglia può decidere di non avvalersene per svariate motivazioni, e dunque non usufruire del servizio offerto dall'istituzione scolastica.

La rinuncia da parte della famiglia

Sebbene sia abbastanza raro, la famiglia può decidere di rinunciare al docente di sostegno anche se lo studente ha una certificazione di disabilità che consentirebbe l'assegnazione delle ore. Le motivazioni possono essere molteplici: ad esempio, la famiglia può ritenere che il figlio abbia raggiunto un buon livello di autonomia e preferirebbe far sostenere un percorso più simile a quello degli altri studenti della classe, senza ricorrere al supporto. Dal punto di vista amministrativo la rinuncia può essere formalizzata con una comunicazione scritta alla scuola. In questo modo la famiglia dichiara di non voler usufruire della risorsa del docente di sostegno. È importante sottolineare che la rinuncia riguarda la risorsa professionale e non la condizione giuridica dello studente né il diritto all'inclusione.

Il PEI resta comunque necessario

Se la famiglia di uno studente decide di non avvalersi dell'ausilio del docente di sostegno, ciò non implica il venir meno dell'obbligo da parte della scuola di fornire tutti gli altri strumenti necessari concessi dalla l. 104/92, riepilogati all'interno del PEI (Piano Educativo Individualizzato). La certificazione di disabilità, infatti, comporta comunque la necessità di definire un progetto didattico personalizzato. Il PEI servirà quindi ad individuare obiettivi, strategie e strumenti adeguati al funzionamento dello studente, anche se non è previsto l'intervento dell'insegnante di sostegno. In questo modo la scuola mantiene un quadro chiaro delle esigenze educative e delle modalità con cui favorire la partecipazione dell'alunno alla vita della classe.

Il ruolo del Gruppo di Lavoro Operativo

Sebbene ribadito a più riprese, c'è un aspetto che continua a trovare ostacoli nella prassi quotidiana delle scuole: la stesura del PEI non è un'operazione di competenza del solo docente di sostegno, ma dell'intero GLO (Gruppo di Lavoro Operativo). Ciò emerge con ancora maggior chiarezza nell'ipotesi di rinuncia alla figura del supporto docente: senza la nomina di un insegnante di sostegno, il GLO è comunque tenuto alla redazione del documento da presentare alla famiglia dello studente con disabilità, in quanto il progetto educativo è in capo a tutto l'organismo. Questo gruppo di lavoro riunisce diversi soggetti coinvolti nel percorso educativo dello studente: i docenti della classe, la famiglia, gli specialisti sanitari e il dirigente scolastico o un suo delegato. Insieme analizzano il funzionamento dell'alunno, individuano gli obiettivi didattici e valutano quali risorse siano necessarie per favorire la partecipazione alla vita scolastica. La scelta della famiglia viene quindi presa in considerazione all'interno del processo di progettazione, ma non elimina la necessità di un confronto collegiale sulla qualità del percorso educativo.

Il Pei non coincide con il docente di sostegno

Il Piano Educativo Individualizzato non è semplicemente rappresentato da una risorsa del personale. Secondo il D.M. 182/2020, il PEI è un documento che definisce il progetto educativo ed il percorso didattico e formativo degli alunni con disabilità certificata, individuando obiettivi, strategie, strumenti e modalità di valutazione. e non dipende automaticamente dalla presenza del docente di sostegno.

Bisogna dunque staccare l'associazione automatica PEI-sostegno. Di contro, va comunque sottolineato che, in caso di presenza dell'insegnante di sostegno, quest'ultimo assume un ruolo fondamentale nella stesura del documento in virtù della stretta correlazione con lo studente e delle competenze possedute.

Le conseguenze sulla didattica
Quando la famiglia rinuncia al docente di sostegno, la responsabilità educativa ricade in modo ancora più evidente sul consiglio di classe. Tutti i docenti sono chiamati a progettare attività accessibili e a garantire che lo studente possa partecipare pienamente alle attività scolastiche.
Il PEI può prevedere diversi strumenti per sostenere l'apprendimento, come:

- adattamenti dei materiali didattici;
- strategie di didattica cooperativa;
- tutoring tra pari;
- utilizzo di strumenti compensativi o tecnologie digitali;
- personalizzazione degli obiettivi di apprendimento.

In altre parole, l'inclusione non viene meno con la rinuncia al sostegno, ma deve essere costruita attraverso l'organizzazione della didattica e la collaborazione tra i docenti.

Un equilibrio delicato
La rinuncia al docente di sostegno rappresenta una scelta che richiede attenzione e dialogo tra scuola e famiglia. Da un lato è importante rispettare la volontà dei genitori e valorizzare l'autonomia dello studente; dall'altro, è necessario garantire che il percorso educativo resti adeguato ai suoi bisogni.
Proprio per questo il Piano Educativo Individualizzato continua a svolgere un ruolo fondamentale. Il documento consente infatti di mantenere una progettazione chiara e condivisa, anche quando non è prevista la presenza del docente di sostegno. In definitiva, la rinuncia non elimina il diritto all'inclusione né il dovere della scuola di progettare un percorso educativo personalizzato. Anzi, questa sposta l'attenzione su un elemento decisivo per ogni esperienza scolastica: la qualità della didattica e la capacità della classe di diventare uno spazio realmente inclusivo per tutti gli studenti.

Il valore del docente di sostegno nel percorso di inclusione
Pur nel rispetto della libertà di scelta della famiglia, la presenza del docente di sostegno può rappresentare molto spesso una risorsa preziosa non solo per lo studente con disabilità, bensì per l'intero contesto classe. Il docente specializzato non è soltanto una figura di supporto individuale, ma contribuisce alla progettazione, alla costruzione di strategie inclusive e alla collaborazione tra i docenti. All'interno del PEI il suo ruolo può facilitare la personalizzazione degli apprendimenti, l'individuazione degli strumenti più adeguati e la gestione delle situazioni più complesse che possono emergere nella quotidianità scolastica. Per questo motivo, pur essendo possibile rinunciare alla risorsa, nella maggior parte dei casi la presenza del docente di sostegno viene considerata un'opportunità importante per rafforzare il percorso di inclusione.

La rinuncia alla certificazione
Il discorso fin qui presentato si limita al caso in cui la famiglia decida di non avvalersi del solo docente di sostegno. In caso di rinuncia ai diritti connessi alla normativa sulla disabilità, prevista dalla Legge 104/1992, la situazione è completamente differente. In questa ipotesi, la rinuncia (generalmente formalizzata per iscritto) non riguarda una singola misura di supporto, ma l'intero insieme degli interventi previsti dal sistema di inclusione scolastica. Tra questi rientrano, ad esempio, l'assegnazione del sostegno didattico, l'eventuale assistenza educativa e la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato. In tal caso, dunque, il PEI non verrebbe predisposto.

PEI senza docente di sostegno: cosa succede quando è la famiglia a rinunciarci - Orizzonte Scuola Notizie

328/26 Dal MIM

Giornate FAI, il MIM apre le porte del Palazzo dell'Istruzione. Visite guidate sabato 21 e domenica 22 marzo, accompagnati dagli studenti Apprendisti Ciceroni

Venerdì, 20 marzo 2026

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito sarà aperto in via straordinaria ai visitatori sabato 21 e domenica 22 marzo, in occasione della XXXIV edizione delle Giornate di Primavera del Fondo per l'Ambiente Italiano. Il Palazzo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, progettato da Cesare Bazzani nel 1912, aprirà per volontà del Ministro Giuseppe Valditara, per sottolineare il grande valore educativo delle Giornate del FAI. Le visite guidate, aperte a tutti dalle 9.30 alle 17.30, coordinate dal FAI, saranno a cura degli Apprendisti Ciceroni dell'Istituto "Massimo" e della Scuola secondaria di I grado "Leonardo Da Vinci" di Roma. L'inaugurazione è prevista sabato 21 marzo alle ore 10, presso il cortile del Palazzo dell'Istruzione, alla presenza del Ministro Giuseppe Valditara e della vicedirettrice del FAI, Daniela Bruno. Ad arricchire il momento, l'esibizione di Giovanni Viola, 15 anni, giovane violinista italiano, che si esibirà con un violino appartenuto ad Albert Einstein. Durante le Giornate FAI i visitatori saranno accompagnati alla scoperta del Palazzo dell'Istruzione che, grazie a un percorso guidato, aprirà eccezionalmente ambienti solitamente chiusi al pubblico. La visita inizierà dall'ingresso principale, con un'introduzione al contesto storico, alla funzione dell'edificio e alla facciata monumentale. Al piano terra si visiteranno il vestibolo, il Cortile, gli scaloni d'onore. Al secondo piano saranno illustrati alcuni ambienti di particolare rilievo, con i dipinti di Antonino Calcagnadoro dedicati al sapere nelle diverse epoche, di Paolo Paschetto con allegorie delle arti e delle scienze, di Rodolfo Villani con le personificazioni delle principali discipline. La visita proseguirà nella Galleria del secondo piano, con il monumento ai dipendenti caduti nella Prima Guerra Mondiale e un sarcofago romano di età imperiale. Il percorso si concluderà con le visite alla Biblioteca, prezioso scrigno di rarità bibliografiche legate alla storia dell'istruzione e del Ministero, e alle sale dell'emeroteca e della legislazione scolastica.

Giornate FAI, il MIM apre le porte del Palazzo dell'Istruzione. Visite guidate sabato 21 e domenica 22 marzo, accompagnati dagli studenti Apprendisti Ciceroni - Giornate FAI, il MIM apre le porte del Palazzo dell'Istruzione. Visite guidate sabato 21 e domenica 22 marzo, accompagnati dagli studenti Apprendisti Ciceroni - MIM